

CAMERA DEI DEPUTATI N. 190

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CECCHERINI e VIGORELLI

Annunziata il 29 settembre 1953

Abrogazione del termine di scadenza della legge 14 febbraio 1953, n. 49

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col 31 ottobre 1953 dovrebbero cessare di aver vigore i decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati con modifiche dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, e prorogati fino alla data predetta dalla legge 14 febbraio 1953, n. 49. Tali decreti regolano, com'è noto, i diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e tesoro e della Corte dei conti.

In mancanza di un ulteriore provvedimento legislativo di proroga i dipendenti delle Amministrazioni suddette, che ammontano a molte migliaia, vedrebbero improvvisamente decurtato il loro complesso retributivo in misura preoccupante e comunque inconcepibile in un momento in cui tutti i pubblici dipendenti invocano un radicale riordinamento ed un sostanziale miglioramento dei loro stipendi.

Nel votare la legge n. 49 del 1953 Parlamento e Governo di allora avevano tratto motivo di prorogare la efficacia dei decreti legislativi n. 378 del 1947 e n. 76 del 1948 in considerazione della necessità, accolta da tutti, di emanare nel frattempo norme che regolassero meglio la materia.

È noto che tanto il provvedimento di riordinamento degli stipendi, quanto quello di nuova disciplina dei diritti cosiddetti casuali, sono ancora oggi allo studio degli organi competenti governativi.

Pur nell'intendimento che la materia debba essere sollecitatamente ed equamente riordinata in tutti i settori dell'Amministrazione statale, in tale situazione ci appare evidente la necessità di prorogare ulteriormente l'efficacia dei decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76.

I precedenti ci consigliano di non porre alcun termine alla validità della legge attualmente in vigore; questo, anche per non porre in avvenire Parlamento e Governo nella situazione in cui si sono trovati allo scadere della validità della legge n. 575 del 1951 e come sta verificandosi attualmente con la citata legge n. 49 del 1953.

Del resto, la mancanza di un termine alla proroga che con la presente proposta si suggerisce, non deve suscitare preoccupazioni di sorta in quanto l'efficacia dei due decreti legislativi ricordati potrà essere interrotta in qualsiasi momento e precisamente con il medesimo provvedimento che verrà ad istituire una nuova disciplina per i « casuali ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il termine del 31 ottobre 1953 fissato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, è abrogato.

ART. 2.

La presente legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con effetto dal 1° novembre 1953.